



DETERMINAZIONE N.65/2019 DEL 17 LUGLIO 2019

OGGETTO: Nomina D.P.O. (Data Protection Officer) o R.P.D. (Responsabile Protezione Dati), come disposto dagli artt. 37-39 del General Data Protection Regulation 2016/679.

L'Amministratore Unico della Sanitaservice Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Bari S.r.l.u., in sigla "S. P. B. Srl".

VISTI:

- Gli articoli del General Data Protection Regulation 2016/679 da ora in poi G.D.P.R.:
 - L'art.37: Designazione del responsabile della protezione dei dati;
 - L'art.38: Posizione del responsabile della protezione dei dati;
 - L'art.39: compiti del responsabile della protezione dei dati.

PREMESSO CHE

- in data 25.05.2016 è entrato in vigore il GDPR, che introduce nuove tutele a favore degli interessati e nuovi obblighi a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali. Per i Titolari e responsabili del trattamento le novità sono molteplici. Con il GDPR si introduce il principio della accountability che comporta l'onere di adottare e dimostrare di aver adottato tutte le adeguate misure di sicurezza fisiche, logiche ed organizzative previste dal GDPR;
- la S. P. B. Srl, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, nell'ambito del modello organizzativo adottato per la protezione dei dati personali è obbligata a designare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D. o D.P.O) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679 par.1 lettera a): *"il trattamento è effettuato da un organismo pubblico"* e ai sensi dell'art. 37 lettera c) in quanto *le attività principali del titolare del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.*
- nel doeweb n.6498465 del 14/06/2017, quale primo orientamento verso l'adeguamento al GDPR, L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali suggerisce alle Amministrazioni Pubbliche di avviare con assoluta priorità:
 - La designazione del responsabile del Responsabile della Protezione dei Dati Personali. RDP (artt.37 e 39);
 - Istituire il Registro delle attività di trattamento (art.30 e considerando 171);
 - di predisporre la procedura per la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. Data Breach, artt.33 e 34);
 - il GDPR dispone di redigere e conservare opportunamente documentazioni quali i Registri delle attività di trattamento (art.30) in cui sono riportate tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento o dei responsabili;
 - è richiesto di cooperare con l'autorità di controllo notificando qualsiasi violazione dei dati personali alla stessa e al diretto interessato (artt. 32 e 34);
 - l'art.33 obbliga il titolare a notificare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali una violazione entro 72 ore da quando se ne è venuti a conoscenza;
 - l'art. 35 obbliga il titolare ad effettuare le necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, o Data Protection Impact Assessment in caso di trattamenti rischiosi.

CONSIDERATO CHE

- l'autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la *"Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"*

SANTASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U.
Sede Legale: P.zza Giulio Cesare n.11 70124 BARI
Tel. 080 5593437 Fax 080 5593137
e-mail: sanitaservicepoliclinicobari@gmail.com

Capitale Sociale: Euro 100.000,00 I.V.Partita Iva – Codice Fiscale: n° 07196650720 R.E.A. BARI: n° 539460

dalle quali si evincono delle raccomandazioni specifiche e attraverso le quali vengono suggerite alcune azioni che devono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale. Tra le numerose azioni raccomandate vi è la nomina del R.P.D.;

- ai sensi dell'art.37 comma 5 *"Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39"*.

PRESO ATTO CHE

- A seguito di apposita attività conoscitiva e valutativa è risultato che il dott. Vittorio Emilio Mangieri offre garanzie sufficienti circa le proprie qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere i compiti previsti dall'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679 (art. 37 par. 5 Regolamento UE 2016/679).

RAVVISATA:

- La necessità di designare un dipendente interno all'Azienda, individuato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati. Tale designazione costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di "responsabilizzazione";
- la necessità di un diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase iniziale, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (art.38, riferisce direttamente al vertice), indipendenza (art.38 comma 3, non richiede istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti) e autonomia (art.8 comma 2, attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate).

ATTESO CHE

- l'art.39 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, elenca i compiti del D.P.O. (Responsabile della protezione dei dati) di seguito riportati:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

SANTASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U.

Sede Legale: P.zza Giulio Cesare n.11 70124 BARI

Tel. 080 5593437 Fax 080 5593137

e-mail: santaservicepoliclinicobari@gmail.com

Capitale Sociale: Euro 100.000,00 I.V.Partita Iva – Codice Fiscale: n° 07196650720 R.E.A. BARI: n° 539460

- l'art.37 disciplina che il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO):
 - è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
 - Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo;

CONSIDERANDO CHE

- il dott. Vittorio Emilio Mangieri ha una conoscenza approfondita di codesta Azienda, dell'organizzazione e delle problematiche inerenti il trattamento dei dati personali e sensibili in ambito sanitario;
- è in possesso di attestazione di partecipazione e superamento esame finale al Corso di alta formazione manageriale relativo al "corso di alta formazione manageriale per data protection officer, manager privacy e privacy specialist, 5° edizione", Corso qualificato CEPAS iscritto al N° 154 del Registro dei Corsi Qualificati rif. Norma UNI 11697: 2017 della durata di 80 ore con esame finale.

DATO ATTO CHE:


- dal presente provvedimento non derivano oneri per la S. P. B. Srl

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria policlinico di Bari, nonché Socio Unico della S. P. B. Srl

D E L I B E R A

1. di confermare il dott. Vittorio Emilio Mangieri D.P.O. – Data Protection Officer (R.P.D.), in esecuzione del dettato normativo riveniente dall'art.37 del general Data Protection Regulation 2016/679;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per la S. P. B. Srl;
3. di notificare il presente atto al dipendente Dott. vittorio Emilio Mangieri e di far sottoscrivere l'atto di designazione allegato alla presente deliberazione;
4. di notificare il presente atto all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, così come disposto dall'art. 37 comma 7 del GDPR : "Il titolare de! trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contratto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo;
5. che il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)



Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web www.sanitaservicepoliclinicobari.it.

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)

